

N. 1785/14 SENT.
N. 6967/13 R.G.L.
N. 33666 CRON.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott. Francesco Ruggiero ha pronunciato alla udienza di discussione del 18.12.2014 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4967/13 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; vertente:

TRA

SICURITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., dott. Lorenzo Minazzato, con sede legale in Como, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato, dagli avv.ti Ezio Moro e Giovanni Ambrosio ed elett.te dom.ta presso questo ultimo, in Salerno, alla Via L. Cacciatore, n. 20. Opponente.

E

UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO - U.N.A.L., [redacted]
[redacted]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, all'avv.to Bruno Russo De Luca [redacted]

Opposta.

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato in data 21.6.2013 (introduttivo del procedimento contrassegnato con il n. 3525/13 R.G.L., allegato in atti) [redacted]

[redacted] premesso che era "iscritto" alla U.N.A.L. "il lavoratore [redacted], adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, onde ottenere nei confronti dell'Istituto di vigilanza SICURITALIA s.p.a., con sede in Como, ingiunzione di pagamento immediato della "somma di € [redacted]...", oltre le spese della instaurata procedura monitoria (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo di cui in atti, allegato in copia, da

intendersi qui integralmente trascritto e riportato, al pari di tutti gli altri atti processuali; cfr., altresì, documentazione allegata). Il Giudice adito (in persona dell'attuale giudicante), con decreto n. 446/13, emesso in data 1.7.2013, ingiungeva alla SICURITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Como, il pagamento in favore della parte ricorrente, nel termine ivi indicato, per il titolo di cui al ricorso, della somma di € [REDACTED], oltre accessori così come richiesti ed oltre le spese del procedimento monitorio, come ivi liquidate (cfr. decreto ingiuntivo, allegato in copia). Avverso il suddetto decreto, notificato in data 5.8.2013, proponeva opposizione la SICURITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., dott. Lorenzo Minazzato, con sede legale in Como, con ricorso depositato in data 12.9.2013. La parte opponente eccepiva che "il sindacato...non" aveva "alcun diritto di chiedere al datore di lavoro dei propri iscritti di versare direttamente a proprio favore le ritenute sindacali...". Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio; cfr., altresì, documentazione allegata). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva (tempestivamente) la UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO - U.N.A.L., [REDACTED]

[REDACTED] la quale, sulla scorta delle deduzioni all'uopo svolte, concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (cfr. memoria difensiva; cfr., altresì, documentazione allegata). Alla (prima) udienza del 19.12.13 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (cfr. ordinanza di cui in atti). Nel prosieguo del giudizio venivano svolte le deduzioni di cui in atti. All'odierna udienza la causa veniva discussa e, quindi, subito dopo decisa, come da dispositivo e (ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c., così come sostituito dall'art. 53, 2° comma, del D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08) motivazione di cui si dava lettura in udienza.

Motivi della decisione.

Va ante omnia osservato come costituisca *ius receptum* in giurisprudenza il principio secondo cui i lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono e, posto che tale atto deve essere qualificato cessione del credito, non necessita, in via generale del consenso del debitore. Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può, invero, riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., 2.8.12, n. 13887; Cass., sez. lav., 17.2.12, n. 2314; cfr., altresì, Cass. n. 9049/11; Cass. n. 21368/08; Cass. sez. un., n. 28269/05). Va, altresì, osservato come la limitazione ex artt. 15 e 53 del D.P.R. n. 180/1950 concernente gli istituti di credito riguarda, come evidenziato da autorevole giurisprudenza, solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr., in tal senso, in particolare, Cass. n. 2314/12, cit.). La normativa de qua, invero, è intesa a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi presenti caratteristiche tali da assicurare serietà e affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni di credito di lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Le specifiche limitazioni non riguardano cessioni slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore di associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Appare, quindi, evidente, sulla scorta dei rilievi che precedono, l'erroneità del presupposto ermeneutico da cui, nella specie, muovono le deduzioni svolte dalla attuale parte opponente. Non può, quindi, revocarsi in dubbio la infondatezza delle prefate deduzioni. Si impone, pertanto, in definitiva, alla stregua di quanto precede, il rigetto della

opposizione. La obiettiva controvertibilità, in origine, delle questioni agitate dalle parti legittima (ex art. 92, 2° comma, c.p.c.) la integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/13 proposta dalla SICURITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., dott. Lorenzo Minazzato, con sede legale in Como, nei confronti della UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO - U.N.A.L., [REDACTED]

[REDACTED] con ricorso depositato in data 12.9.2013, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Nocera Inferiore, 18.12.2014.

Il Giudice del lavoro
dott. Francesco Ruggiero



